SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 settembre 1990

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1990.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait e all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1990.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 16 luglio 1990.

Finanziamento del terzo trimestre 1990 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale . . . . . Pag. 3

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 14 luglio 1990.

Impegno, per l'esercizio 1990, della somma di lire 75 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle azioni previste nel piano forestale nazionale . . . . . . Pag. 5

DECRETO 14 luglio 1990.

Impegno, per l'esercizio 1990, della somma di lire 1.214 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario per interventi nel settore agricolo e forestale . . . . Pag. 6

DECRETO 14 luglio 1990.

Impegno, per l'esercizio 1990, della somma di lire 250 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per il concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole . . Pag. 7

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 9 luglio 1990.

Tabelle di equipollenza dei profili professionali del personale di volo, in applicazione dell'art. 8, comma 9, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 . . . . Pag. 7

Ministero delle finanze

DECRETO 24 luglio 1990.

Autorizzazione alla «Assicuratrice edile S.p.a.», con sede legale in Milano, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi . . . . Pag. 8

DECRETO 13 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Caltanissetta. . . . . Pag. 9

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 27 luglio 1990.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Calabria colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90 . . . . Pag. 9

DECRETO 2 agosto 1990.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Puglia colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90. . . . . Pag. 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 29 agosto 1990 . . . . Pag. 11

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Marche, Emilia-Romagna e Veneto. Pag. 13

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 13

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 luglio 1990 concernente: «Sostituzione dei commissari liquidatori della società "Cooperativa a r.l. Villaggio Le Grazie", in Recanati». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196-*bis* del 23 agosto 1990) . . . . Pag. 14

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1990.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait e all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Viste le istanze presentate da:

U.B.A.E. - Arab Italien Bank S.p.a. - Roma;
Arab Bank PLC - Roma;
Arab Banking Corporation - Milano,

tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 dei citati decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge del 4 agosto 1990, n. 216 e del 6 agosto 1990, n. 220, l'U.B.A.E. - Arab Italian Bank S.p.a., la filiale di Roma dell'Arab Bank PLC e la filiale di Milano dell'Arab Banking Corporation sono autorizzate, a far tempo dalle date di entrata in vigore dei richiamati decreti-legge, a continuare il normale svolgimento della attività bancaria, salvo le limitazioni di cui ai commi seguenti.

2. Nei confronti delle banche indicate al comma 1 resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuate sul fondo di dotazione, sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili e di eseguire qualsiasi altra operazione, qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq.

3. Permangono, inoltre, gli altri divieti previsti nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990.

4. Le banche suindicate dovranno dare tempestiva comunicazione ai Ministeri degli affari esteri, del tesoro e del commercio con l'estero di ogni cambiamento concernente gli assetti proprietari, che non rientri fra quelli vietati, nonché di ogni modifica della composizione degli organi amministrativi che assumano rilevanza ai fini dei decreti-legge richiamati in premessa.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

90A3889

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1990.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 4 settembre 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 30 novembre 1990 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 86.257 a L. 84.259 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.625,70 a L. 8.425,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A3872

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1990.

Finanziamento del terzo trimestre 1990 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla citata legge n. 833/78,

in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del Fondo sanitario e la politica del personale;

Tenuto conto che la predetta Conferenza Stato-regioni, in data 6 marzo 1990, ha espresso parere favorevole sulla proposta del Ministero della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1990;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 15 marzo 1990 ha determinato, provvisoriamente, in L. 59.788.000.000.000 la quota annua 1990 da assegnare in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 14.947.000.000.000;

Visto il CIPE con la stessa delibera del 15 marzo 1990, ha determinato in L. 110.000.000.000 la quota annua 1990 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 27.500.000.000;

Visti i propri decreti n. 118463 del 20 marzo e n. 128965 del 26 aprile 1990, registrati alla Corte dei conti, con cui è stato erogato per le necessità finanziarie del primo e secondo trimestre 1990 l'importo complessivo di L. 29.894.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello complessivo di L. 55.000.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del primo trimestre 1990 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto del terzo trimestre 1990, della somma complessiva di L. 14.947.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 27.500.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo d'acconto, per il terzo trimestre 1990, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 14.947.000.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.174.518.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	22.530.250.000
Regione Lombardia	»	2.344.946.250.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	90.810.750.000
Provincia autonoma di Trento	»	97.970.250.000
Regione Veneto	»	1.168.656.250.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	326.061.750.000
Regione Liguria	»	523.737.750.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.143.304.250.000
Regione Toscana	»	995.813.500.000
Regione Umbria	»	230.890.250.000
Regione Marche	»	386.208.250.000
Regione Lazio	»	1.445.680.750.000
Regione Abruzzo	»	330.146.000.000
Regione Molise	»	90.063.750.000
Regione Campania	»	1.401.003.000.000
Regione Puglia	»	993.087.000.000
Regione Basilicata	»	146.169.250.000
Regione Calabria	»	505.945.000.000
Regione Sicilia	»	1.143.111.750.000
Regione Sardegna	»	386.345.500.000
Totale	L.	14.947.000.000.000

È assegnato, inoltre, in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 27.500.000.000 per le necessità finanziarie del terzo trimestre 1990.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1990, per l'importo complessivo di L. 14.974.500.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 14.947.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 27.500.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 14.974.500.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1990
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 202

90A3839

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 luglio 1990.

Impegno, per l'esercizio 1990, della somma di lire 75 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle azioni previste nel piano forestale nazionale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 752/1986, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 6 della soprarichiamata legge n. 752/1986, che destina la somma di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1990 al finanziamento delle azioni previste nel piano forestale nazionale;

Considerato che, con legge finanziaria n. 407/1989 per l'esercizio 1990, vengono quantificate nell'allegata tabella *F*, in complessive lire 75 miliardi, le risorse iscritte sul cap. 7087 da destinare per il finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, legge n. 752/1986, art. 6;

Visto l'art. 20, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n: 415/1989, convertito in legge n. 38/1990, il quale esclude, a partire dal 1990, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'art. 6 della citata legge n. 752/1986;

Vista, inoltre, la delibera CIPE del 15 marzo 1990, allegato E1), con la quale, per il 1990, viene ripartita, tra le sole regioni a statuto ordinario, la somma di lire 75 miliardi per le finalità di cui al soprarichiamato art. 6 della legge n. 752/1986;

Vista la legge di bilancio n. 409/1989 per l'esercizio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 75 miliardi è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario come segue:

Regioni	Importi (in milioni)
Piemonte	5.083
Liguria	1.943
Lombardia	4.304
Veneto	2.741
Emilia-Romagna	3.759
Toscana	6.400
Umbria	2.282
Marche	2.497
Lazio	7.121
Abruzzo	6.729
Molise	2.805
Campania	7.713
Puglia	4.926
Basilicata	6.083
Calabria	10.614
Totale ...	75.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 75 miliardi a favore delle sole regioni a statuto ordinario, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 53

90A3836

DECRETO 14 luglio 1990.

Impegno, per l'esercizio 1990, della somma di lire 1.214 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario per interventi nel settore agricolo e forestale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 3 della sopracitata legge n. 752/1986, il quale stabilisce che per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, tra l'altro, la somma di lire 2.000 miliardi per l'anno 1990;

Vista la legge finanziaria n. 407/1989, per l'esercizio 1990, con la quale all'allegata tabella *F*, vengono quantificate in complessive lire 1.604 miliardi le risorse iscritte nei capitoli 7081 e 7086 per interventi nel settore agricolo e forestale, legge n. 752/1986, art. 3;

Considerato che, del sopracitato importo complessivo di lire 1.604 miliardi, lire 250 miliardi sono state iscritte sul cap. 7086, e lire 1.354 miliardi sul cap. 7081, dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che, a valere sul predetto stanziamento di lire 1.354 miliardi per gli interventi nel settore agricolo e forestale, l'importo di lire 140 miliardi, viene accantonato per essere destinato alle finalità del disegno di legge «Interventi urgenti in zootecnia» — poi approvato nella legge 9 aprile 1990, n. 87 - richiamato nella delibera CIPE del 15 marzo 1990;

Visto l'art. 20, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 415/1989, convertito in legge n. 38/1990, il quale esclude, a partire dal 1990, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, di cui all'art. 3, comma 1, della sopracitata legge n. 752/1986;

Considerato, inoltre, che la soprarichiamata delibera CIPE del 15 marzo 1990, allegato *C)*, ripartisce, tra l'altro, per il 1990 tra le sole regioni a statuto ordinario, la somma di lire 1.214 miliardi, per il finanziamento degli interventi di cui al soprarichiamato art. 3 della legge n. 752/1986;

Vista la legge di bilancio n. 409/1989, per l'esercizio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 1.214 miliardi viene impegnata, per l'esercizio 1990, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni —	Importi (in milioni) —
Piemonte	64.536
Liguria	23.928
Lombardia	69.538
Veneto	72.779
Emilia-Romagna	94.753
Toscana	70.133
Umbria	33.846
Marche	41.239
Lazio	87.129
Abruzzo	77.587
Molise	47.006
Campania	166.961
Puglia	163.271
Basilicata	85.563
Calabria	115.731
Totale . . .	1.214.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 1.214 miliardi a favore delle sole regioni a statuto ordinario, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 52

90A3837

DECRETO 14 luglio 1990.

Impegno, per l'esercizio 1990, della somma di lire 250 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per il concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 3 della sopracitata legge n. 752/1986, il quale dispone che sull'autorizzazione di spesa recata dal primo comma fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole e che tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1 sulla base delle concessioni contributive degli stessi, effettuato entro il 31 dicembre 1985, sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge n. 984/1977;

Vista la delibera CIPE del 15 marzo 1990, con la quale, tra l'altro, viene ripartita, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano (come indicato nel relativo allegato *A*, colonna 2), la somma di lire 250 miliardi, per l'esercizio 1990, per le finalità ex art. 3, secondo comma, della soprarichiamata legge n. 752/1986;

Vista la legge di bilancio n. 409/1989 per l'esercizio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 250 miliardi viene impegnata, per il 1990, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome —	Importi (in milioni) —
Provincia autonoma di Trento	3.562
Provincia autonoma di Bolzano	4.025
Valle d'Aosta	1.850
Piemonte	11.387
Liguria	4.222
Lombardia	12.270
Friuli-Venezia Giulia	4.615
Veneto	12.840
Emilia-Romagna	16.718
Toscana	12.250
Umbria	5.973
Marche	7.087
Lazio	13.530
Abruzzo	11.377
Molise	6.893
Campania	24.485
Puglia	23.943
Basilicata	12.548
Calabria	16.972
Sicilia	24.905
Sardegna	18.548
Totale . . .	250.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 250.000.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7086 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 60

Art. 1.

90A3838

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 luglio 1990

Tabelle di equipollenza dei profili professionali del personale di volo, in applicazione dell'art. 8, comma 9, della legge 31 ottobre 1988, n. 480.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che reca le disposizioni per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale di volo;

Visto, in particolare, il comma 9 che demanda a tabelle di equipollenza l'individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti dai contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa;

Sentito il comitato di vigilanza del Fondo volo;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa sono equipollenti alle qualifiche di riferimento individuate dalle tabelle *A, B* e *C* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

TABELLA *A*

AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Profili professionali	Qualifiche di riferimento dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa
Assistente tecnico di bordo senior	Assistente di volo capo cabina principale
Assistente tecnico di bordo di 1ª classe	Assistente di volo responsabile di 1ª
Assistente tecnico di bordo di 2ª classe	Assistente di volo responsabile
Assistente tecnico di bordo di 3ª classe	Assistente di volo

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DONAT CATTIN

TABELLA *B*

AZIENDE DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Profili professionali	Qualifiche di riferimento dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa
Pilota collaudatore	Comandante
Tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione e tecnico di volo per i collaudi di produzione	Tecnico di volo senior

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DONAT CATTIN

TABELLA *C*

AZIENDE ESERCENTI I SERVIZI NON DI LINEA
AZIENDE DI LAVORO AEREO E SCUOLE DI PILOTAGGIO

Profili professionali	Qualifiche di riferimento dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa
Istruttore di volo e controllore di addestramento	Pilota
Tecnico di volo su elicottero	Tecnico di volo senior

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DONAT CATTIN

90A3824

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 1990.

Autorizzazione alla «Assicuratrice edile S.p.a.», con sede legale in Milano, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente la facoltà di prestare la cauzione per le concessioni della riscossione dei tributi mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministro delle finanze;

Vista la domanda con la quale l'Assicuratrice edile S.p.a., con sede legale in Milano, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 47, lettera *e)*;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente nuove norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, con la quale vengono affidate, tra l'altro, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), funzioni di controllo sulle società di assicurazioni;

Visto il decreto 22 settembre 1989 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1989, contenente l'elenco di cui all'art. 1, lettera *c)*, della legge n. 348/1982, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Decreta:

L'Assicuratrice edile S.p.a., con sede legale in Milano, è autorizzata ad emettere le polizze fidejussorie che, a norma dell'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i concessionari della riscossione dei tributi possono prestare a cauzione delle concessioni alle condizioni di polizza approvate dal Ministero delle finanze con decreto n. 1/07395 del 13 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3847

DECRETO 13 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Caltanissetta dalla quale risulta che i giorni 12 e 13 luglio 1990 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui è ubicata la predetta intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Caltanissetta è accertato per i giorni 12 e 13 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3826

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 luglio 1990.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Calabria colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 44 del 13 luglio 1990 con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 nei territori agricoli della regione Calabria;

Vista la nota con la quale la regione Calabria chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità nell'annata agraria 1989-90, ricadenti nei territori della regione Calabria, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1990.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A3840

DECRETO 2 agosto 1990.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende della regione Puglia colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 65 del 2 agosto 1990 con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 nei territori agricoli della regione Puglia;

Vista la nota in data 30 luglio 1990 con la quale la regione Puglia chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità nell'annata agraria 1989-90, ricadenti nei territori della regione Puglia che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A3848

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 168

Corso dei cambi del 29 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1148,100	1148,100	1148,70	1148,100	1148,100	1148,10	1148,360	1148,100	1148,100	1148,10
E.C.U.	1536,050	1536,050	1535,50	1536,050	1536,050	1536,05	1536,350	1536,050	1536,050	1536,05
Marco tedesco	738,900	738,900	738,50	738,900	738,900	738,90	738,790	738,900	738,900	738,90
Franco francese	220,700	220,700	220,75	220,700	220,700	220,70	220,600	220,700	220,700	220,70
Lira sterlina	2239,900	2239,900	2239 —	2239,900	2239,900	2239,90	2240 —	2239,900	2239,900	2239,90
Fiorino olandese	656,710	656,710	655,50	656,710	656,710	656,71	656,750	656,710	656,710	656,70
Franco belga	36,029	36,029	36 —	36,029	36,029	36,03	36,037	36,029	36,029	36,03
Peseta spagnola	11,950	11,950	11,97	11,950	11,950	11,95	11,952	11,950	11,950	11,95
Corona danese	193,300	193,300	193 —	193,300	193,300	193,30	193,330	193,300	193,300	193,30
Lira irlandese	1984,200	1984,200	1983 —	1984,200	1984,200	1984,20	1983,150	1984,200	1984,200	—
Dracma greca	7,477	7,477	7,48	7,477	7,477	—	7,477	7,477	7,477	—
Escudo portoghese	8,397	8,397	8,34	8,397	8,397	8,39	8,392	8,397	8,397	8,39
Dollaro canadese	1007,700	1007,700	1007 —	1007,700	1007,700	1007,70	1008,700	1007,700	1007,700	1007,70
Yen giapponese	7,975	7,975	7,98	7,975	7,975	7,98	7,977	7,975	7,975	7,98
Franco svizzero	898,050	898,050	898 —	898,050	898,050	898,05	898,100	898,050	898,050	898,05
Scellino austriaco	105,063	105,063	105 —	105,063	105,063	105,06	105,065	105,063	105,063	105,06
Corona norvegese	190,960	190,960	191 —	190,960	190,960	190,96	190,780	190,960	190,960	190,96
Corona svedese	200,800	200,800	200,50	200,800	200,800	200,80	200,650	200,800	200,800	200,80
Marco finlandese	313,800	313,800	314 —	313,800	313,800	313,80	314 —	313,800	313,800	—
Dollaro australiano	954,900	954,900	955 —	954,900	954,900	954,90	956 —	954,900	954,900	954,90

Media dei titoli del 29 agosto 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	101,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,550
» » » 22- 6-1987/91	95,050
» » » 18- 3-1987/94	79,150
» » » 21- 4-1987/94	78,375
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,450
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,800
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,325
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,250
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,350
» » » » 18-11-1985/90	100,175
» » » » 1-12-1983/90	100,525
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	100,600
» » » » 17- 1-1986/91	100,300
» » » » 1- 2-1984/91	100,575
» » » » 18- 2-1986/91	100,400
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91	100,825
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,600
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,550
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,650
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,850
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,825
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,525
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,250
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,325
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,375
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,825
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,075
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,100
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,850
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,300
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,350
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,225
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,525
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,075
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,425
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,475
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,925
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,650
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97,925
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,175
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,700
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,050
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,300
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,375
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,650
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,475
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,575
»	»	»	»	1- 9-1988/94	97,650
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,575
»	»	»	»	1-11-1988/94	97,900
»	»	»	»	1- 1-1990/95	97,750
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95,925
»	»	»	»	1- 5-1985/95	95,725
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,300
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,125
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,600
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,925
»	»	»	»	1-11-1985/95	96,250
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,250
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,975
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,075
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96,725
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96,525
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,250
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,525
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,800
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,675
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,025
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,625
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,325
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,050
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94,950
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,750
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,575
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,375
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,475
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,775
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,050
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,375

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,875
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,800
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,675
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,700
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,950
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,850
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,575
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,850
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,250
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,175
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,975
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	96,450
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,700
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	97,625
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,425
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	95,725
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,025
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,250
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	98,900
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	95,500
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	98,975
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97 —
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	98,550
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,050
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	97,475
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,700
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,300
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,525
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,075
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,700
»	»	»	12,50%	1-12-1993	96,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,425
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	95,775

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	101,375
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,950
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,100
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,100
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,500
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99,725
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,325
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,125
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,150
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,425
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,600
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,850
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,150
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,425
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,750
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91,075
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,175
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,750
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	97,675
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,725
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	97,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M29080

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Marche, Emilia-Romagna e Veneto.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00060 del 2 agosto 1990

REGIONE MARCHE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Ancona: venti impetuosi dal 27 febbraio 1990 al 28 febbraio 1990 nell'intero territorio provinciale.

Ascoli Piceno: venti impetuosi dal 27 febbraio 1990 al 28 febbraio 1990 nell'intero territorio provinciale.

Macerata: venti impetuosi dal 27 febbraio 1990 al 28 febbraio 1990 nell'intero territorio provinciale.

Pesaro: venti impetuosi dal 26 febbraio 1990 al 27 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cartoceto, Fano, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monteciccardo, Montelabbate, Novafeltria, Pesaro, Piobbico, San Costanzo, San Leo, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia.

Decreto ministeriale n. 90/00064 del 2 agosto 1990

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Forlì: grandinate del 19 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Predappio.

Decreto ministeriale n. 90/00061 del 2 agosto 1990

REGIONE VENETO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Belluno: tromba d'aria del 15 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, Colle Santa Lucia, Feltre, Lentiai, Mel, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Voltago Agordino.

Padova: venti impetuosi del 27 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Baone, Barbona, Carceri, Casale di Scodosia, Este, Galzignano Terme, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Saletto, Sant'Urbano, Santa Margherita d'Adige, Urbana.

Rovigo:
tromba d'aria del 2 marzo 1990 nel territorio del comune di Adria;
venti impetuosi del 25 marzo 1990, del 26 marzo 1990 e del 27 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Adria, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Occhiobello, Pettorazza Grimani, Pincara, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

Venezia: venti impetuosi del 27 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Cavarzere, Chioggia, Cona.

Le regioni Marche, Emilia-Romagna e Veneto ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A3845

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1990, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 4 settembre 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.550
Benzina super senza piombo	»	1.500
Benzina normale	»	1.500
Benzina agricola	»	687
Benzina pesca e piccola marina	»	1.452
Gasolio autotrazione	»	1.019
Gasolio agricoltura	»	527
Petrolio agricoltura	»	493
Gasolio pesca e piccola marina	»	332
Petrolio pesca e piccola marina	»	322

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	959	962	965	968	971
Petrolio (*)	»	684	687	690	693	696
Olio comb.le fluido	L./kg	573	576	579	582	585

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A3890

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 luglio 1990 concernente: «Sostituzione dei commissari liquidatori della società "Cooperativa a r.l. Villaggio Le Grazie", in Recanati». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196-*bis* del 23 agosto 1990).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 3, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'intestazione: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale», e prima delle parole: «Viste n. 5 polizze assicurative...», è inserito quanto segue:

«Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1985 con il quale la società "Cooperativa a r.l. Villaggio Le Grazie", con sede in Recanati (Macerata), costituita per rogito notaio Giovanni Gasparri in data 21 novembre 1975, veniva posta in liquidazione con contestuale nomina dell'avv. Giuseppe Miuccio a commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1988 con il quale, in considerazione del rilevante compendio immobiliare di proprietà della cooperativa, della complessità della procedura, nonché della notevole consistenza del contenzioso, si procedeva alla nomina di altri due commissari liquidatori nella persona dell'avv. Basilio Cupaiolo e del dott. Franco Ferri, in aggiunta all'avv. Giuseppe Miuccio;

Considerato che già con nota n. 1051/segr. in data 8 aprile 1989 questo Ministero diffidava i commissari liquidatori a superare le cause di dissidio esistenti all'interno del collegio dei commissari;

Considerato che con nota n. 3034/P in data 5 aprile 1990 veniva rilevato l'elevato numero di missioni effettuate dall'avv. Basilio Cupaiolo e del dott. Franco Ferri nel periodo 1° giugno 1988-30 giugno 1989 con conseguente eccessivo aggravio per la procedura;

Considerato che, nonostante il richiamo di cui al punto precedente, i predetti commissari insistevano nel censurato comportamento (nota avv. Cupaiolo del 29 maggio 1990, verbale comitato sorveglianza del 4 luglio 1990 e ricevute rilasciate dagli stessi liquidatori);

Viste le irregolarità evidenziate nel verbale n. 12 in data 28 marzo 1990 del comitato di sorveglianza (prelevamento di acconti sul compenso finale non autorizzati; costituzione fondo spese di importi notevoli; pagamento di L. 40.000.000 non documentate; stipulazione contratto preliminare di compravendita in data 21 marzo 1990 senza preventiva acquisizione della prescritta autorizzazione ministeriale e del parere del comitato di sorveglianza), che questo Ministero invitava a regolarizzare con nota n. 3890/P dell'11 maggio 1990;

Rilevato che, nonostante il predetto invito, il dott. Franco Ferri prelevava una ulteriore somma di L. 50.000.000 motivando genericamente in merito (verbale n. 14 del comitato di sorveglianza in data 4 luglio 1990 e ricevuta rilasciata dallo stesso);».

90A3870

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 0 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000